

Schema contratto

Rep. N.

COMUNE DI LODI

Contratto d'appalto

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE STRADALI E PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE.

CODICE CIG: 9246157A20

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno \_\_\_\_\_ duemilaventidue nella residenza comunale con sede in  
Lodi, Piazza Broletto, 1;

Avanti a me dott. Giovanni Andreassi Segretario Generale del Comune di Lodi,  
abilitato a rogare gli atti di cui è parte l'Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4  
lett. c) del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e/o integrazioni,  
sono comparsi i signori:

1) Il dott. Giovanni Ligi, nato a Codogno il 19.03.1969, Dirigente della Direzione  
Organizzativa 4 Sicurezza/Mobilità domiciliato per la carica presso il "Comune di  
Lodi" con sede in Lodi, Piazza Broletto, n.1, Codice Fiscale n. 84507570152, nel  
prosieguo indicato come Comune, in virtù dei poteri attribuiti con decreto  
sindacale n.35 del 09/11/2021, depositato agli atti, il quale dichiara di agire  
esclusivamente in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Lodi che rappresenta;

2) Il/La Sig \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, identificata con carta  
d'identità n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di  
con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, autorizzato alla  
stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni, come risulta dal

certificato camerale agli atti del procedimento, di seguito e per brevità indicata come Società.

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo, stipulano il presente atto che ricevo in modalità informatica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in assenza di testimoni in quanto a norma dell'art. 48 della Legge 16.02.1913 n. 89 per come modificato dalla Legge n. 246/2005 non ne ricorre la necessità.

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n.            del            è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e lo schema di definizione degli elementi per la predisposizione del bando per l'attività di che trattasi affidando l'espletamento della procedura, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lettera a);

- che la gara è stata espletata su piattaforma elettronica utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL:

- che con determinazione n.            del            , viene proposta l'aggiudicazione in via provvisoria a            di            che ha offerto una percentuale di sconto pari al            % sull'importo a base di gara;

- che è stata comunicata la conclusione dell'attività istruttoria relativa al possesso dei requisiti ai previsti nel bando in capo alla società aggiudicataria con esito positivo;

- con determinazione dirigenziale n.            del            si è aggiudicato l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze alla ditta            ;

- che attraverso il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si è provveduto ad acquisire il codice C.I.G: 9246157A20;

- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di            in

data            dal quale risulta che la Società è iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo            ;

- che dalle verifiche sul casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione effettuate in data            ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni e di quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica del 14.11.2002 n. 313, non sono state individuate annotazioni a carico della Società ai fini della sottoscrizione del presente atto;

- che si è provveduto d'ufficio alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria per quanto attiene ai versamenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. tramite acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line, prot.            del            , con scadenza            ;

- che in data            con prot. n.            , è stata acquisita dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di            - Ufficio territoriale di            , l'attestazione rilasciata in data            da cui non risultano violazioni definitivamente accertate;

- che l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 è stata richiesta in data            alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n.            e che nei termini previsti dall'art. 92 del D.Lgs del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. sono/non sono pervenuti riscontri;

- che a norma del comma 3 del citato articolo 92 del D.Lgs del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. è possibile procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia purché sotto condizione risolutiva del contratto, fatto salvo il pagamento del valore di quanto già eseguito contrattualmente e del rimborso spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.

- che la Società ha dichiarato a norma dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 di non essere inquisita per reati contro la Pubblica Amministrazione e che la stessa non si trova in alcuno dei casi previsti dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dall'art. 32 quater del Codice Penale. Ciò viene confermato dai Certificati del Casellario Giudiziale in data            prot. n.            del            agli atti

del Comune;

Tutto ciò premesso, tra

il dott. Giovanni Ligi, Dirigente della Direzione Organizzativa 4 Sicurezza/Mobilità, domiciliato per la carica presso il Comune e il/la sig. in qualità di , si conviene e si stipula il presente contratto di affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze, alle condizioni che qui di seguito si riportano:

#### ART. 1 - AFFIDAMENTO ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Il dott. Giovanni Ligi, Dirigente della Direzione Organizzativa 4 Sicurezza/Mobilità domiciliato per la carica presso il Comune di Lodi, Codice Fiscale n. 84507570152 in virtù dei poteri attribuiti con decreto sindacale n.35 del 09/11/2021, affida a , nato/a a il , in qualità di con sede in , Via , codice fiscale n. , che accetta, l'esecuzione del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze, senza sollevare eccezione o riserva alcuna, alle condizioni pattuite nel capitolato speciale d'appalto (Allegato A), nell'offerta economica (Allegato B) e nell'offerta tecnica (Allegato C) che si allegano al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze a supporto della Polizia Locale nell'attività di accertamento delle violazioni amministrative, ad esclusione della fase di riscossione coattiva.

#### ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita dal , data del .

Entro massimo giorni dall'avvio dell'esecuzione, l'Aggiudicatario dovrà .

La durata del presente appalto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi anni dalla data



del presente contratto per tutta la durata di esso è stabilito come segue:

valore complessivo di euro (IVA esclusa) offerto in sede di gara e così specificato:

I compensi remunerano l'affidatario per qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione dei servizi in oggetto.

In caso di proroga prevista dal precedente art. 2 il valore contrattuale del corrispettivo previsto è di euro (IVA esclusa).

L'aggiudicatario potrà emettere fatture con cadenza che saranno liquidate previo controllo della regolarità dell'attività svolta e rilascio da parte degli enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2° del D.P.R. 207/2010.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.1, comma 629, della L.n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) il Comune corrisponderà all'Aggiudicatario il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In caso di ritardo nei pagamenti il Comune è tenuto al pagamento di interessi di mora di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e sue modifiche come de Decreto Legislativo 9.11.2012 n.192.

#### ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi di contratto indicati al precedente articolo 4 sono finanziati con mezzi propri di bilancio comunale.

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dall'art. del capitolato speciale d'appalto.

#### ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Non si procederà ad alcuna revisione del prezzo di aggiudicazione.

#### ART. 7 - GARANZIE

A garanzia dell'adempimento del presente contratto la Società ha prestato garanzia

definitiva per un importo pari al % dell'importo netto di contratto, mediante polizza fidejussoria n. in data rilasciata dalla - per l'importo di euro (euro xxxxxxxxxxxxxx/xxx) che viene accettata dal rappresentante del Comune e ritenuta idonea ai sensi di legge, garanzia ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione Iso 9001:2015 con scadenza .

La garanzia prestata rimarrà vincolata per l'intera durata del contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata previa l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e previa autorizzazione del Dirigente. In caso di escussione, anche parziale, della polizza da parte del Comune di Lodi, la Società è obbligata al reintegro della garanzia entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la parziale escussione della stessa, comunicata alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei contratti e dell'art. del capitolato speciale d'appalto, è stata acquisita la polizza n. rilasciata dalla - in data per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti con un massimale di euro , e che il rappresentante dell'Ente ritiene idonea ed accetta in quanto conforme al D.M. 31/2018. A norma del comma 7 dell'art. 104 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Pertanto la società si obbliga a garantire l'efficacia sino a 12 mesi successivi dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato.

#### ART. 8 - PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO

Per la disciplina in materia di inadempimento, penali, risoluzione anticipata del contratto, esecuzione in danno, risoluzione del contratto e recesso si applica la disciplina degli art. 19, 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto che qui si intendono riportati e trascritti.

Il presente contratto è stipulato anche in assenza di ricezione della informativa antimafia richiesta in data \_\_\_\_\_ ed essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta. Conseguentemente a norma dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. il contratto è assoggettato a condizione risolutiva espressa in caso di ricezione della informativa antimafia non liberatoria ed è assoggettato a revoca e recesso nel caso in cui dovessero sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Nei casi di cui al citato comma 4 dell'art. 92 del D.Lgs 159/2011 si daranno corso al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite.

#### ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, ovvero di subappaltare a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. E' invece consentito il trasferimento del contratto nell'ambito di atti di trasformazione, scissione, fusione, conferimento di azienda o di rami di azienda, purché effettuato a favore di soggetti aventi i requisiti di legge e le previste autorizzazioni per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento posto a gara.

#### ART. 10 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

La Società dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti e di essere in regola con l'applicazione della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

La Società è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria



previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché le norme di cui al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

E' obbligo delle parti dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine la società dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'appalto in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.).
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti, dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modifiche successive relative ai suddetti dati.

Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al precedente punto dovranno essere riportati anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dell'appaltatore, che prestino lavori, servizi, forniture a qualsiasi titolo inerenti all'esecuzione del presente contratto. A tal fine è fatto obbligo all'appaltatore, al subappaltatore o al subcontraente che ha notizia

di transazioni eseguite senza avvalersi di mezzi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni di procedere all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Comune procederà alla risoluzione immediata di diritto del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui dovesse riscontrarsi l'esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi in materia di tracciabilità da parte dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato dal Comune o di subcontraenti, attuando i procedimenti di cui all'art. 6 comma 5) della Legge n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010.

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO (articolo 54 Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni - articolo 1 commi 44 e 45 Legge 190/2012 e Decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013).

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto nonché alle norme di riferimento in oggetto riportate, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Lodi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2014. Il contraente si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. Il contraente dichiara di prendere atto che la violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Lodi è causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'inosservanza degli obblighi suddetti.

#### ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Società. Ai solo effetti della tassa di registro l'importo complessivo per il presente contratto, tenuto conto dell'eventuale periodo di proroga, è di euro (euro xxxxxxxxxxxx/xx), oltre IVA nella misura del 22%, per cui si chiede la registrazione del presente atto con l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Lodi.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, il contraente, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, viene designato quale Responsabile esterno del Trattamento, come da disciplinare che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non formalmente allegato, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Lodi e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Dirigente della Direzione Organizzativa 4 dott. Giovanni Ligi.

A seguito della designazione, il contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente dovrà provvedere alla designazione degli

Incaricati del Trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune di Lodi. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 15 - FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO.

Nel caso insorgano eventuali controversie il Foro competente è il Foro di Lodi. L'Impresa, in caso di controversie, elegge domicilio presso la sede legale di .

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento nonché al capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione dirigenziale n. del , con cui è stato disposto l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e all'offerta della Società. A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che in caso di antinomia tra le norme del presente contratto, il capitolato speciale di appalto, l'offerta pervenuta ed altri atti inerenti e conseguenti antecedenti la presente stipula prevalgono le norme del presente contratto.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'articolo 32 del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016.

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto elettronicamente da persona di mia fiducia, composto da n. XXX pagine intere e

righe n.XX della XXX pagina, a video.

Del presente contratto, ho dato lettura alle parti, che trovandolo conforme alla propria volontà, insieme con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s) D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, apposta in mia presenza e con certificato in corso di validità.

L'IMPRESA: (f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE: Giovanni Ligi (f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Giovanni Andreassi (f.to digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).